



SAICA GROUP

Condizioni Generali di Acquisto Italia

1. DEFINIZIONI

1.1 Nelle presenti condizioni generali di acquisto, i termini di seguito riportati hanno il significato attribuito al fianco di ciascuno di essi:

- a) **"Acquirente"** indica la società Saica indicata nell'Ordine di Acquisto.
- b) **"Beni"** indica i beni specificati nell'Ordine di Acquisto.
- c) **"Condizioni di Acquisto"** indica le presenti condizioni generali di acquisto.
- d) **"Contratto"** indica il contratto di fornitura concluso tra l'Acquirente ed il Fornitore regolato dall'Ordine di Acquisto accettato da parte del Fornitore e dalle presenti Condizioni di Acquisto.
- e) **"Fornitore"** indica la persona, ditta o società cui l'Ordine di Acquisto è indirizzato.
- f) **"Luogo di Consegna"** indica il luogo dello stabilimento dell'Acquirente, generalmente risultante dall'Ordine di Acquisto ove i Beni devono essere consegnati dal Fornitore.
- g) **"Ordine di Acquisto"** indica un modulo d'ordinazione per la fornitura di Prodotti formulato per iscritto e numerato emesso dall'Acquirente.
- h) **"Parte" o "Parti"** indica l'Acquirente o il Fornitore, o entrambi, secondo i casi.
- i) **"Prodotti"** indica i Beni e/o i Servizi specificati nell'Ordine di Acquisto.
- j) **"Servizi"** indica i servizi specificati nell'Ordine di Acquisto.
- k) **"Specifiche"** indica qualsiasi disegno, progetto, dato, campione, informazione o altre istruzioni di natura tecnica, cui si faccia riferimento nell'Ordine di Acquisto, trasmessi dall'Acquirente al Fornitore e/o predisposti dal Fornitore su richiesta dell'Acquirente e costituenti parte dell'Ordine d'Acquisto.
- l) **"Termine di Consegna"** indica il termine per la consegna dei Beni risultante dall'Ordine di Acquisto.

1.2 Tutti i termini indicati nelle presenti Condizioni di Acquisto si intendono fare riferimento a giorni lavorativi: ai fini dei relativi calcoli non dovranno quindi essere computati i giorni di festività nazionali e il sabato.

2. MODALITA' E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

2.1 Le presenti Condizioni di Acquisto regolano i rapporti commerciali tra l'Acquirente ed il Fornitore nascenti dal Contratto. Esse costituiscono un allegato dell'Ordine di Acquisto e formano parte integrante ed essenziale del Contratto.

2.2 Le Condizioni di Acquisto potranno essere modificate soltanto mediante atto scritto (Ordine di Acquisto supplementare o altro documento) che sia sottoscritto dall'Acquirente.

2.3 Ogni Ordine di Acquisto costituisce la proposta dell'Acquirente per l'acquisto dei Prodotti (Beni e/o Servizi) descritti in tale ordine. Il Fornitore dovrà accettare l'Ordine di Acquisto, entro cinque (5) giorni dalla data dell'Ordine di Acquisto medesimo e non potrà modificarne il contenuto; diversamente l'Ordine di Acquisto risulterà privo di qualsiasi efficacia. L'Acquirente, a sua discrezione, potrà ritenere valida un'accettazione tardiva purché ne dia immediata comunicazione al Fornitore.

2.4 Il Fornitore non potrà accettare l'Ordine di Acquisto in modo separato rispetto all'accettazione delle Condizioni di Acquisto; l'accettazione dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore anche mediante fatti concludenti significherà accettazione delle Condizioni di Acquisto.



3. PREZZO

- 3.1 Il prezzo dei Prodotti sarà quello stabilito nell'Ordine di Acquisto. Il prezzo deve ritenersi globale ed onnicomprensivo delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio (ove si tratti di Beni), oltre che fisso ed invariabile salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine di Acquisto.
- 3.2 Salvo che sia altrimenti stabilito, nei prezzi contenuti nell'Ordine di Acquisto non è inclusa l'IVA (imposta di valore aggiunto). Laddove venga addebitata qualsiasi somma a titolo di IVA, la fattura dovrà essere predisposta nella forma stabilita dall'Ufficio della Dogana e delle Imposte Indirette per il modulo ai fini dell'IVA.

4. PAGAMENTO

- 4.1 L'Acquirente provvederà al pagamento del prezzo dei Prodotti con le modalità, nei termini ed alle condizioni previste dall'Ordine di Acquisto. Ove l'Ordine di Acquisto nulla preveda al riguardo, l'Acquirente provvederà al pagamento mediante bonifico bancario a sessanta (60) giorni con decorrenza dalla fine del mese in cui sia stata emessa la relativa fattura da parte del Fornitore.
- 4.2 Il Fornitore dovrà emettere fatture nei confronti dell'Acquirente chiaramente intestate, conformi alle prescrizioni di legge e con esatti riferimenti a: (a) il numero dell'Ordine di Acquisto, (b) la quantità di Prodotti (Beni e/o Servizi), (c) il Luogo di Consegna o prestazione, e (d) il prezzo specificato nell'Ordine di Acquisto.
- 4.3 Ove il Fornitore non emetta fatture conformi quanto previsto ai precedenti paragrafi, l'Acquirente sarà costretto a respingere le fatture (e quindi a non effettuare il pagamento) e il Fornitore dovrà inviare nuove fatture corrette.
- 4.4 In nessun caso saranno imputabili all'Acquirente eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell'emissione o nell'invio della fattura da parte del Fornitore.
- 4.5 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente il numero del proprio conto corrente bancario nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure si impegna a comunicare ogni variazione ad esso relativa (ove sia stato prescelto quale mezzo di pagamento il bonifico bancario).
- 4.6 L'Acquirente avrà il diritto di compensare, trattenere o dedurre dal prezzo dei Prodotti risultante dall'Ordine di Acquisto gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore all'Acquirente a qualunque titolo in base al Contratto.

5. IMBALLAGGIO DEI BENI

- 5.1 Il Fornitore dovrà imballare i Beni in conformità alle Specifiche e altre eventuali istruzioni impartite dall'Acquirente ed in ogni caso in modo adeguato e sicuro tenuto conto della natura dei Beni e del mezzo di trasporto utilizzato. Sugli imballaggi dovranno essere chiaramente riportate: (a) la ragione sociale e la sede del mittente, (b) il codice attribuito dall'Acquirente al Fornitore (se esistente), (c) la denominazione sociale del destinatario, (d) il Luogo di Consegna, (e) il codice attribuito dall'Acquirente ai Beni (se esistente), e (f) la quantità dei Beni.
- 5.2 Dal momento che il prezzo per i Beni, pagato dall'Acquirente al Fornitore, comprende il costo degli imballaggi necessari al trasporto, nel caso in cui l'Acquirente restituisca al Fornitore o al suo vettore gli imballaggi, egli avrà diritto ad essere rimborsato dal Fornitore per un importo pari al suddetto costo. Pertanto, in tal caso, gli imballaggi dovranno recare chiaramente la scritta "Restituibile" ("Returnable") oltre quanto già indicato al precedente par. 5.1.
- 5.3 Gli imballaggi dei Beni considerati tossici e/o pericolosi dovranno avere i contrassegni previsti dalla legge e dagli usi in ambito di vendite internazionali indicanti il grado di pericolosità e/o tossicità del contenuto. Tali contrassegni dovranno essere posti in maniera visibile ed indelebile. Il Fornitore dovrà attenersi alle norme di sicurezza vigenti per il trasporto, la manipolazione e la conservazione di tali Beni.

6. TRASPORTO/SPEDIZIONE DEI BENI

- 6.1 Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore dovrà provvedere al trasporto/spedizione dei Beni al Luogo di Consegna in conformità alle intese raggiunte con l'Acquirente, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei Termini di Consegna indicati nell'Ordine di Acquisto.
- 6.2 Il Fornitore dovrà dare tempestiva notizia della spedizione all'Acquirente.



- 6.3 I rischi della spedizione saranno a carico del Fornitore. Dovranno essere rispettate le prescrizioni particolari eventualmente contenute nell'Ordine di Acquisto; in mancanza di prescrizioni particolari, dovranno essere utilizzati, previa comunicazione all'Acquirente, i mezzi più adeguati.
- 6.4 Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto merci, completa dei riferimenti dell'Ordine di Acquisto e della distinta dei colli, con l'elenco dei materiali contenuti e dei relativi pesi. Ai documenti di trasporto, in cui dovranno essere riportati le informazioni di cui al precedente articolo 5, dovrà essere altresì allegata copia del relativo Ordine di Acquisto.
- 6.5 In caso di spedizioni anticipate, non autorizzate dall'Acquirente, le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione della fornitura saranno a carico del Fornitore, così come il rischio del perimento per causa non imputabile all'Acquirente.

7. CONSEGNA DEI BENI

- 7.1 Tutti i Beni saranno consegnati franco stabilimento / DDP (delivered duty paid, tale espressione dovrà essere intesa nel significato ad essa assegnato dagli Incoterms 2000) al Luogo di Consegna ed in conformità con qualsiasi specifica istruzione indicato nell'Ordine di Acquisto.
- 7.2 Qualora la consegna dei Beni non avvenga nel rispetto degli accordi contrattuali, il Fornitore dovrà sopportare tutte le spese per una nuova consegna nel rispetto di tali accordi e comunque dovrà tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi danno da esso conseguentemente subito.

8. CONSEGNE RIPARTITE

- 8.1 Qualora l'Ordine di Acquisto preveda consegne ripartite, resta inteso tra le Parti che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale esecuzione dell'Ordine di Acquisto stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all'articolo seguente.

9. RITARDO RISPETTO AI TERMINI DI CONSEGNA

- 9.1 Il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei Beni entro il Termine di Consegna. Le Parti si danno atto e convengono che il rispetto dei Termini di Consegna da parte del Fornitore riveste importanza essenziale. I Termini di Consegna, sia finali che intermedi, sono da ritenersi tassativi.
- 9.2 Ove il Termine di Consegna non risulti dall'Ordine di Acquisto, le Parti dovranno usare ogni sforzo per concordare una data di consegna ragionevole e conveniente per entrambe.
- 9.3 In caso di ritardo nella consegna dei Beni che si protragga per oltre 8 (otto) giorni rispetto al Termine di Consegna convenuto ed indicato nell'Ordine di Acquisto, l'Acquirente potrà alternativamente chiedere (a) la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oppure (b) l'adempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
- 9.4 In entrambi i casi, resta fermo il diritto dell'Acquirente di esigere da parte del Fornitore (a) il pagamento di un importo a titolo di penale pari al 1% (uno per cento) del prezzo dei Beni risultante dall'Ordine di Acquisto per ogni giorno di ritardo, e (b) il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dall'Acquirente.

10. RICEVIMENTO DEI PRODOTTI E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHI

- 10.1 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11, i Beni ordinati si considereranno ricevuti, sempre con riserva di successiva verifica, all'atto della firma del documento di accompagnamento da parte del personale incaricato dell'Acquirente.
- 10.2 La proprietà dei Beni passerà all'Acquirente al momento della consegna degli stessi, a meno che l'Acquirente esegua il pagamento, ad essi relativo, prima della consegna, nel qual caso il passaggio della proprietà si perfezionerà in capo all'Acquirente al momento del pagamento. Prima della consegna ogni rischio relativo ai Beni (a titolo esemplificativo, rischi di custodia, spedizione/trasporto), rimarrà a carico del Fornitore.
- 10.3 I Beni consegnati in misura eccedente le quantità indicate nell'Ordine di Consegna dovranno essere restituiti al Fornitore a rischio e spese di questo ultimo, salvo il caso in cui l'Acquirente decida di acquistare le suddette eccedenze rispetto ai quantitativi ordinati. In tal caso, l'Acquirente dovrà comunicare al Fornitore per iscritto il prezzo al quale sarebbe intenzionato ad acquistare i Beni in eccesso, fermo restando che tale comunicazione non costituirà accettazione dei Beni a meno che il Fornitore non acconsenta al prezzo indicato dall'Acquirente.



11. COLLAUDO

11.1 Entro quindici (15) giorni dalla consegna dei Beni, l'Acquirente dovrà effettuare le necessarie verifiche e comunicare, entro quarantacinque (45) giorni dalla suddetta verifica, al Fornitore eventuali vizi, mancanza di qualità essenziali o promesse o non conformità dei Beni per qualità e quantità alle disposizioni del Contratto e/o ai documenti di accompagnamento elaborati dal Fornitore e/o alle Specifiche o all'Ordine di Acquisto, che siano manifesti o, comunque, facilmente riconoscibili. Diversamente, ove si tratti di vizi, mancanza di qualità essenziali o promesse o non conformità dei Beni per qualità e quantità alle disposizioni del Contratto e/o ai documenti di accompagnamento elaborati dal Fornitore, e/o alle Specifiche o all'Ordine di Acquisto, che non siano manifesti, l'Acquirente (sempre tramite suo specifico reparto) dovrà comunicarlo al Fornitore entro sessanta (60) giorni dalla scoperta.

11.2 Qualora i Beni non siano conformi alle prescrizioni contrattuali, l'Acquirente avrà il diritto (a) di respingere in tutto od in parte i Beni, eventualmente richiedendo al Fornitore di procedere alle necessarie correzioni e/o sostituzioni degli stessi, qualora questo si riveli ragionevolmente possibile e/o (b) di risolvere il Contratto. L'Acquirente dovrà comunicare al Fornitore la propria decisione in un senso o nell'altro in tempi ragionevoli. I Beni respinti potranno restare depositati presso l'Acquirente per 8 giorni al massimo; l'Acquirente declina in ogni caso tutte le responsabilità per danno o altri fatti pregiudizievoli che possano colpire i Beni finché gli stessi rimangano depositati presso l'Acquirente. Ove il predetto termine decorra senza alcuna iniziativa da parte del Fornitore, l'Acquirente sarà autorizzato a rispedire i Beni al mittente a rischio e spese del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore sarà obbligato a risarcire all'Acquirente l'intero danno subito.

12. ISPEZIONI

12.1 L'Acquirente ha facoltà di verificare le modalità di esecuzione, lo stato di avanzamento, la qualità delle lavorazioni necessarie per l'adempimento dell'Ordine di Acquisto. All'uopo, il Fornitore dovrà consentire ai delegati dell'Acquirente, il libero accesso alle sue officine e ai suoi stabilimenti.

12.2 I delegati dell'Acquirente avranno diritto di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle prescrizioni dell'Ordine di Acquisto dei Beni che formano oggetto della fornitura.

13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

13.1 Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà utilizzare il proprio know-how e nel caso in cui si avvalga delle cognizioni tecniche di terzi dovrà sostenerne integralmente gli oneri economici. In ogni caso, il Fornitore non potrà pretendere che l'Acquirente gli trasferisca il proprio know-how o altre conoscenze tecniche relative ai Beni ove non sia espressamente pattuito, fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 13.2.

13.2 Qualsiasi Specifica fornita dall'Acquirente al Fornitore, nonché qualsiasi Specifica espressamente prodotta dal Fornitore per l'Acquirente in base al Contratto, rimarrà di proprietà esclusiva dell'Acquirente, che manterrà/acquisterà i relativi diritti di proprietà industriale senza nulla dover corrispondere al Fornitore.

13.3 Qualsiasi utensile, stampo, forma, bozzetto, matrice, cliché o altro, utilizzato per la produzione o la lavorazione dei Beni, eventualmente fornito o comunque messo a disposizione dall'Acquirente a qualunque titolo, rimarrà di proprietà dello stesso. Il Fornitore dovrà usare gli attrezzi speciali dell'Acquirente esclusivamente al fine della produzione/lavorazione dei Beni in base al Contratto e dovrà restituirli all'Acquirente a sua cura e spese non appena gli venga chiesto. Il Fornitore risponderà della perdita, danneggiamento o altro evento pregiudizievole (salvo la normale usura) che possa colpire i predetti attrezzi speciali dell'Acquirente fino a quando non siano stati riconsegnati ed accettati da quest'ultimo.

13.4 Il Fornitore terrà i beni di proprietà dell'Acquirente separati e distinti dai beni di sua proprietà e da quelli di eventuali terzi e dovrà contrassegnare in maniera chiara i beni di proprietà dell'Acquirente come di "Proprietà di Saica Group". Il Fornitore dovrà mantenere i beni di proprietà dell'Acquirente liberi da qualsiasi vincolo, pegno, onere od altri gravami.

14. COLLOCAZIONE DELLE PROPRIE ETICHETTE

14.1 In caso di mancata consegna all'Acquirente, o di restituzione al Fornitore, per qualsivoglia ragione, di qualsiasi Bene e/o materiale che sia fabbricato, imballato o etichettato in maniera tale da identificarli comunque con l'Acquirente, il Fornitore non dovrà in nessun caso alienare tali Beni o materiali a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Qualsiasi specifica istruzione fornita dall'Acquirente con riguardo a tale alienazione dovrà essere rigorosamente osservata dal Fornitore e, in ogni caso, tutti i riferimenti alla denominazione dell'Acquirente, indirizzo, marchio e qualsiasi altra indicazione dell'identità dell'Acquirente dovrà essere completamente eliminata dal Fornitore prima della alienazione.



15. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE e GARANZIA

15.1 Ove i Beni evidenzino dei difetti di progettazione, materiali e/o fabbricazione e, in conseguenza di tali difetti, si rivelino, comunque, inadatti all'uso convenuto ovvero non rispettino i requisiti di cui al Contratto, il Fornitore dovrà prontamente procedere alle necessarie correzioni e/o sostituzioni dei Beni, qualora questo si riveli ragionevolmente possibile; diversamente, il Fornitore dovrà procedere alla realizzazione ex novo dei Beni in sostituzione di quelli non rispondenti alle garanzie contrattuali.

Nel caso in cui sia l'Acquirente a dare comunicazione al Fornitore dell'esistenza di difetti, il Fornitore dovrà provvedere come sopra entro il termine ragionevole di volta in volta stabilito dall'Acquirente.

15.2 In caso di emergenza, quando a giudizio dell'Acquirente, eventuali ritardi potrebbero causare serie conseguenze economiche o danni, l'Acquirente potrà autonomamente procedere a riparazioni e/o sostituzioni senza preavviso al Fornitore ed i costi relativi ai suddetti lavori, purché debitamente documentati, saranno addebitati al Fornitore nel caso in cui lo stesso ne debba rispondere ai sensi del Contratto. In ogni caso, il Fornitore dovrà esserne prontamente informato.

15.3 Le correzioni, sostituzioni o eventuali rifacimenti dei Beni verranno realizzati dal Fornitore gratuitamente, nel caso in cui il Fornitore ne debba rispondere ai sensi del Contratto.

15.4 I Beni forniti dal Fornitore sono assistiti da una garanzia valida ed efficace per due (2) anni dalla data del loro ricevimento da parte dell'Acquirente ai sensi del precedente art. 10, a meno che non sia indicato diversamente nell'Ordine di Acquisto. In caso di riparazioni e/o sostituzioni, la garanzia dei Beni riparati o sostituiti sarà valida ed efficace per due (2) anni e decorrerà dalla data di tali riparazioni e/o sostituzioni.

15.5 Quanto sopra esposto non limiterà in alcun modo il diritto dell'Acquirente di risolvere il Contratto.

16. SERVIZI E PARTI DI RICAMBIO

16.1 Nel caso in cui l'ordine d'Acquisto abbia ad oggetto dei Servizi, il Fornitore si obbliga a prestare i Servizi con la massima diligenza dovuta e a garantire l'effettività degli stessi in modo continuativo e comunque tale da non condizionare negativamente o pregiudicare l'attività e la normale operatività dell'Acquirente.

16.2 Il Fornitore garantisce che terrà a disposizione per la vendita all'Acquirente tutte le parti di ricambio di qualsiasi Bene per un periodo di tempo non inferiore a cinque (5) anni successivi alla consegna di tali Beni, e ciò ad un prezzo equo e concorrenziale.

17. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

17.1 Il Fornitore dovrà rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge applicabili in tutte le fasi di esecuzione del Contratto, incluse quelle che si svolgeranno presso il Luogo di Consegna. Tutti i Beni ed i Servizi dovranno essere completamente conformi alle Specifiche ed a tutti i criteri nazionali ed internazionali relativi ai Beni e/o ai Servizi forniti sulla base del Contratto.

17.2 Tutti i Beni saranno forniti con istruzioni complete per la loro corretta installazione, uso, manutenzione e riparazione e con tutti gli avvisi di ogni eventuale pericolo chiaramente esposti. Tali istruzioni dovranno essere espresse in lingua italiana o nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del luogo di destinazione.

17.3 I Servizi saranno eseguiti da personale adeguatamente qualificato ed addestrato, con la dovuta cura e diligenza ed in conformità con i più elevati livelli di professionalità

17.4 Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di Acquisto il Fornitore dà atto di essere pienamente consapevole delle caratteristiche, dell'uso e della destinazione dei Beni.

18. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

18.1 Il Fornitore prende atto e conviene che l'Acquirente, anche in relazione alla natura o alla qualità dei Beni ordinati, potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici o professionali attestanti particolari idoneità o qualifiche del Fornitore stesso. Analoga richiesta potrà essere formulata relativamente alle cc.dd. "Certificazioni Antimafia".

19. FORZA MAGGIORE

19.1 Né l'Acquirente né il Fornitore potranno essere considerati responsabili l'uno nei confronti dell'altro per ritardati o mancati adempimenti dipendenti dal verificarsi di cause di forza maggiore riconosciute per legge.



19.2 Al verificarsi di una causa di forza maggiore, la Parte colpita dovrà (a) darne immediata comunicazione all'altra Parte, e (b) attuare ogni sforzo al fine di eseguire il Contratto come se la causa di forza maggiore non si fosse verificata. Tuttavia, qualora ciò non si riveli possibile, la Parte colpita dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte eventualmente proponendo mezzi alternativi di esecuzione.

19.3 Il presente articolo 19, ed in particolare il precedente par. 19.1, non saranno più applicabili non appena la causa di forza maggiore cessi di avere effetto sul Contratto.

19.4 Nel caso in cui sia il Fornitore ad essere colpito da una causa di forza maggiore, che gli renda impossibile l'esecuzione del Contratto, l'Acquirente per l'intero protrarsi degli effetti della causa di forza maggiore avrà il diritto, esercitabile a suo insindacabile giudizio, (a) di procurarsi da terzi i Prodotti oggetto dell'Ordine di Acquisto con il Fornitore (senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore) e (b) di ridurre pro quota il prezzo risultante dall'Ordine di Acquisto.

20. RISOLUZIONE ANTICIPATA e RECESSO

20.1 Oltre che in ogni caso di inadempimento del Fornitore non sanato entro i 30 giorni successivi alla diffida ad adempiere inviata dall'Acquirente, l'Acquirente avrà il diritto esercitabile a suo insindacabile giudizio di risolvere il Contratto, con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

inadempimento del Fornitore alle obbligazioni nascenti dai seguenti articoli delle Condizioni di Acquisto: 5 (Imballaggi dei Beni); 6 (Trasporto/Spedizione dei Beni); 7 (Consegna dei Beni), 9 (Ritardo di consegna); 12 (Ispezioni); 13 (Diritti di proprietà intellettuale); 15 (Responsabilità del Fornitore e garanzia); 16 (Servizi e parti di ricambio).

20.2 L'Acquirente avrà il diritto esercitabile a suo insindacabile giudizio di recedere dal Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Fornitore, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) scioglimento e/o liquidazione (anche volontaria), ovvero accordo del Fornitore con i suoi creditori (o la maggioranza di essi) per la ristrutturazione e/o consolidamento e/o stralcio anche parziale dei suoi debiti in forma libera o nelle forme previste dalla Legge Fallimentare, ovvero istanze di ammissione a procedure concorsuali;
- (ii) coinvolgimento del Fornitore in procedimenti giudiziari che pregiudichino la sua reputazione o l'esercizio della sua attività;
- (iii) verificarsi a carico del Fornitore di una causa di forza maggiore i cui effetti si protraggano per oltre novanta (90) giorni;
- (iv) acquisto del controllo del Fornitore da parte di un concorrente dell'Acquirente.

20.3 Lo scioglimento del Contratto non dovrà pregiudicare i diritti dell'Acquirente che si siano perfezionati prima dello scioglimento stesso.

21. RISERVATEZZA

21.1 Il Fornitore si impegna a non utilizzare per fini estranei al Contratto e, in particolare, a non rivelare a terzi, le Specifiche nonché tutte e qualsiasi delle informazioni di natura confidenziale, sia scritte che verbali, trasmesse dall'Acquirente o comunque apprese dal Fornitore in relazione al Contratto.

21.2 L'obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto per un periodo di 5 (cinque) anni.

22. DLGS. 196/2003

22.1 In conformità alle disposizioni del DLGS. 196/2003, l'Acquirente tratterà i dati personali ricevuti dal Fornitore oppure da terzi soltanto al fine di svolgere la propria attività industriale e commerciale e per adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto e dalla legge. Il trattamento dei dati personali del Fornitore da parte dell'Acquirente verrà effettuato tramite documenti o con l'ausilio di mezzi informatici. Se richiesto, l'Acquirente rivelerà i dati personali del Fornitore a enti e amministrazioni pubbliche/private, al fine di adempiere obblighi di legge, inclusi a titolo esemplificativo, adempimenti civilistici, contabili e fiscali. Il Fornitore sottoscrivendo le presenti Condizioni di Acquisto esprime il suo consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte dell'Acquirente.

22.2 In conformità alle disposizioni dell'art. 7 del DLGS. 196/2003, il Fornitore potrà in qualsiasi momento consultare, modificare o cancellare i suoi dati personali in possesso dell'Acquirente od opporsi per motivi legittimi al loro trattamento mediante semplice avviso scritto all'Acquirente indirizzato al titolare del trattamento.

23.1 Il Contratto costituisce l'insieme delle pattuizioni intervenute tra l'Acquirente ed il Fornitore in riferimento all'oggetto dello stesso. Il Contratto fatto salvo quanto in esso previsto, sostituisce qualsiasi precedente pattuizione, sia orale che scritta, intercorsa in precedenza tra l'Acquirente ed il Fornitore in riferimento all'oggetto dello stesso.

24. MODIFICHE AL CONTRATTO

24.1 L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere, mediante comunicazione scritta, modifiche alle modalità di adempimento del Contratto, comprese modifiche alle Specifiche fornite dall'Acquirente al Fornitore, prescrizioni di trasporto, quantità, imballaggio, tempo e Luogo della Consegna e di pretendere indennità pari a tutte le spese risparmiate a seguito di dette modifiche. Qualora, invece, tali modifiche determinino un incremento dei costi o un aumento dei termini per l'adempimento, il Fornitore dovrà darne comunicazione all'Acquirente per iscritto entro cinque (5) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza del suddetto incremento. In tal caso, sarà fatta un'equa rettifica al prezzo, al programma di consegna o ad entrambi. Ogni richiesta di rettifica del prezzo da parte del Fornitore dovrà essere sottoposta ed approvata dall'Acquirente per iscritto prima che il Fornitore proceda a tale modifica. Qualora il Fornitore non informasse l'Acquirente entro il suddetto lasso di tempo, il Contratto sarà eseguito per il corrispettivo convenuto ed entro il convenuto piano temporale.

24.2 Qualsiasi modifica o miglioramento ai Beni e/o ai Servizi che sia proposto dal Fornitore non dovrà essere eseguito dallo stesso a meno che non sia autorizzato per iscritto dall'Acquirente. Qualsiasi modifica che comporti necessariamente un incremento del prezzo deve essere prima autorizzata per iscritto dall'Acquirente.

25. CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CONTRATTO

25.1 Sono vietate al Fornitore la cessione o il trasferimento dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

26. ADESIONE AL CODICE ETICO E DI CONFORMITA' ALLE NORME DI GRUPPO SAICA

26.1 Il Fornitore (i) dichiara di aver avuto accesso al Codice Etico e di Conformità alle Norme di Gruppo Saica che è stato reso disponibile e consultabile nel sito:

https://www.saica.com/filemanager/userfiles/quienes/code_en.pdf

(ii) dichiara di averlo letto e di conoscere e comprenderne il contenuto, accettando espressamente che costituisca parte integrante del presente contratto (iii) garantisce di condurre una gestione responsabile della propria catena di fornitura mediante l'applicazione e il rispetto delle misure contenute nel documento di cui al suddetto link di riferimento (iv) comprende e accetta che Saica ha facoltà di verificare la conformità del Fornitore ai principi del Codice Etico e di Conformità alle Norme di Gruppo Saica e (v) comprende e accetta che in caso di mancata conformità a tali principi da parte del Fornitore Saica ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che il Fornitore abbia diritto ad indennizzo alcuno a causa di tale risoluzione.

27. LEGGE APPLICABILE

27.1 Le presenti Condizioni di Acquisto nonché quelle particolari dell'Ordine di Acquisto sono regolate in conformità alla legge italiana, con esclusione di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.

28. FORO COMPETENTE

28.1 Qualsiasi controversia nascente dal Contratto, incluse quelle relative alla validità delle presenti Condizioni di Acquisto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Rovigo.

_____, lì _____

L'ACQUIRENTE

IL FORNITORE

Il Fornitore approva espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., le seguenti clausole, essendo pienamente consapevole del loro contenuto: **2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.3, 4.4, 4.6, 5.3, 6.1, 6.3, 6.5, 7.2, 9.1, 9.3, 9.4, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 12.1, 13.1, 13.3, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 19.4, 20.1, 20.2, 24.1, 24.2, 25 e 27.**

_____, lì _____

IL FORNITORE